



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Albo 410/2025

ORDINANZA N° 43 del 07/08/2025

OGGETTO: Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare in Via Roma il giorno 10 agosto 2025 per consentire lo svolgimento della 46° Sagra della soppressata e del Caciocavallo.

Il Responsabile dell'UTC

VISTA la richiesta del 17.07.2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con prot. n. 4133, con la quale l'Associazione Pro Loco Rapone chiede la temporanea interdizione della circolazione e della sosta veicolare per il giorno 10.08.2025 in Via Roma per consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale", promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità locale tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta;

RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;

VISTO l'art. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

CHE:

- dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 10 agosto 2025 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Roma;
- dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è vietata la circolazione e la sosta veicolari in C.so Umberto I, dall'incrocio con Via San Vito ed in Via Nino Bixio.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.

L'interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato. L'associazione in caso di emergenza provvederà al passaggio di eventuali veicoli in emergenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Rapone, 07.08.2025



Il Responsabile dell'UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)